

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2237

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 2015, n.
210, recante proroga di
termini previsti da
disposizioni legislative"

febbraio 2016
n. 285



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

Classificazione Teseo: Proroga di termini.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 1 <i>(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)</i>	7
Articolo 2 <i>(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa - Processo amministrativo digitale)</i>	21
Articolo 2-bis <i>(Portale delle vendite pubbliche)</i>	23
Articolo 2-ter <i>(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace)</i>	25
Articolo 2-quater <i>(Contributo dovuto all'INPS per i licenziamenti)</i>	27
Articolo 3 <i>(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Divieto di incroci giornali - TV)</i>	29
Articolo 3-bis <i>(Attività della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso science institute (GSSI))</i>	33
Articolo 4 <i>(Proroga di termini in materie di competenze dei ministeri dell'interno e della difesa - Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali)</i>	35
Articolo 4-bis <i>(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo in favore degli enti in dissesto)</i>	45
Articolo 4-ter <i>(Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale)</i>	47
Articolo 4-quater <i>(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)</i>	49
Articolo 5 <i>(Proroga in materia di beni e attività culturali e turismo - Distretti turistici)</i>	51

Articolo 5-bis <i>(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale "Omero")</i>	53
Articolo 6 <i>(Formazione in materia di primo soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi)</i>	55
Articolo 7 <i>(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti - Anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore)</i>	59
Articolo 8 <i>(Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)</i>	67
Articolo 9 <i>(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)</i>	69
Articolo 10 <i>(Proroga di termini in materia economica e finanziaria - Proroga riscossione delle entrate locali da Equitalia)</i>	71
Articolo 11 <i>(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali - Ripristino della viabilità in Sardegna)</i>	81
Articolo 11-bis <i>(Proroga di termini in materia ambientale - Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree Bagnoli - Coroglio)</i>	85
Articolo 12 <i>(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)</i>	87
Articolo 12-bis <i>(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro)</i>	89
Articolo 12-ter <i>(Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Vittime delle foibe)</i>	91
Articolo 12-quater <i>(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)</i>	93

SINTESI DEL CONTENUTO

(N.B.: gli articoli o commi con numerazione bis, ter, ecc. sono stati introdotti nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati)

Articolo 1, commi 1-3
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

I **commi da 1 a 3** prorogano al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni.

Inoltre viene prorogato alla stessa data il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Finalità delle disposizioni (evidenziato nella relazione illustrativa che correda l'originario disegno di legge di conversione) è poter disporre anche per il 2016 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, non utilizzate nei tempi previsti.

Il **comma 1**, lettere *a)* e *b)*, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, in relazione a *budget* assunzionali riferiti ad anni precedenti.

Più nel dettaglio, la **lettera a)** proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) e all'articolo 66, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, riferite a *budget* assunzionali del 2008 e del 2009.

Il richiamato **comma 523** della legge n. 296 del 2006 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;
- enti pubblici non economici;
- enti indicati all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

L'articolo 1, **comma 527** della L. 296/2006 ha disposto, per il 2008, la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

Il **comma 643** ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009 a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente.

L'**articolo 66 del D.L. 112/2008**, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precari o di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over del personale pubblico. Si tratta, in sostanza, delle sopra elencate amministrazioni richiamate dal citato articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2009.

La **lettera b)** proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del D.L. 112/2008. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2016.

L'**articolo 3, comma 102, della L. 244/2007** ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 1, lett. a), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

L'**articolo 66 del D.L. 112/2008**, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni (vedi *supra*).

Più specificamente, il **comma 9-*bis*** ha previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del DPCM 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-*bis* in tema di percentuali del turn-over, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possono procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2014 pari a 16.394.429,57 euro e, a regime, pari a 122.308.912,78 euro.

Il **comma 13** ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'art. 1, c. 105, della legge finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente.

Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Le suddette quote, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale.

Nei limiti previsti dal comma in oggetto, per l'anno 2009, è compreso anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. Infine, l'autorizzazione legislativa (ex art. 5, comma 1, lettera a) della L. 537/1993) concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il **comma 13-bis** ha disposto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DM 22 ottobre 2012, n. 297).

Infine, il **comma 14** ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

- hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall'articolo 1, comma 643, della L. 296/2006 (vedi *supra*);
- possono procedere, per ciascun anno del successivo triennio 2011-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.

Infine, con la **lettera c)** del **comma 1** viene prorogata al 31 dicembre 2016 la possibilità (prevista fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 6-*quater*, del D.L. 216/2011) per il Dipartimento della funzione pubblica (per le specifiche esigenze funzionali indicate nell'articolo 10-*bis*, comma 2, del D.L. 203/2005) di utilizzare temporaneamente il contingente di 30 unità attinto dal novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità, in servizio al 28 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge 14/2012, di conversione del D.L. 216/2011) secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo 10-*bis*.

I **commi da 2 a 4 dell'articolo 10-bis del D.L. 203/2005**, hanno stabilito che il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga, per un periodo massimo di quattro anni (2006-2009) di un contingente di personale pari a 30 unità, attingendo al tal fine al novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità. Peraltro, non essendo state previste proroghe di tali disposizioni, l'utilizzo di tale personale avrebbe dovuto esaurirsi nel 2009.

La finalità della disposizione è quella di rafforzare talune attività di competenza del

Dipartimento e in particolare quelle attinenti:

- alla semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;
- al monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini;
- alla gestione del personale in eccedenza di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001.

La disciplina relativa all'utilizzo del contingente di personale richiamato è stata emanata con il D.M. 7 agosto 2006

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2015 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

Il **comma 3, lettera a)**, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013 (nonché per quelle verificatesi nel 2014 secondo quanto disposto dalla lettera in esame), previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del D.L. 112/2008.

Tale termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2014, è stato già prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014.

Laddove previste, quindi, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2016.

Il **comma 3, lettera b)**, proroga ulteriormente al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147/2013 (Stabilità 2014).

Si ricorda che la disposizione richiamata è già stata prorogata al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1 comma 4, del D.L. 192/2014.

Articolo 1, comma 3-bis

(Copertura posti disponibili nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

Il **comma 3-bis** proroga dal 2014 a tutto il 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli.

Esso proroga altresì fino a tutto il 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli.

Si tratta in particolare della proroga di una deroga alle procedure ordinarie di accesso alle due qualifiche disposta dall'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 79/2012 fino al 2013 e successivamente estesa al 2014 dal D.L. 150/2013. Il comma in esame novella tale disposizione prevedendo l'applicazione della deroga fino alla fine del 2016.

Articolo 1, comma 4
(Sospensione del reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia)

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2016 la previsione (di cui all'art. 2, comma 15, del DL 95/2012) che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale proroga avviene "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 124/2015", di riforma della disciplina della dirigenza pubblica.

La disposizione in commento fa espresso riferimento all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge 124/2015 volta alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016). Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la proroga si rende necessaria per evitare che, "mentre il Governo sta realizzando la riforma della dirigenza, secondo la legge di delega n. 124 del 2015, si introducano ancora figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarà presto superato con la piena attuazione della medesima legge". Si ricorda che tra i criteri e principi di delega sono previsti in particolare: l'istituzione di un sistema unico della dirigenza pubblica che si articola in tre ruoli (dirigenza statale, regionale e locale); il superamento della distinzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia; disposizioni che contemplan - per il conferimento degli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale - la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 1, comma 4-bis
(Personale universitario)

Il **comma 4-bis** differisce (dal 31 dicembre 2015) al 30 aprile 2016 il termine per l'emanazione del DPCM con il quale devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2016-2018.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 2012 ha previsto la predisposizione, da parte di ciascuna università, di piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, indicando gli indirizzi da seguire per il primo triennio successivo alla sua entrata in vigore (2013-2015). Il comma 5 ha previsto che, entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione relativi al triennio successivo.

Articolo 1, comma 5

(Personale in posizione di comando o fuori ruolo dei Vigili del fuoco)

Il **comma 5** proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta nell'articolo 1, comma 6-*septies*, del D.L. 300/2006. Tale deroga consiste nella previsione che, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- 1) si continui ad applicare l'articolo 57 del DPR 3/1957 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*), secondo cui la spesa per il personale comandato e fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta, nei limiti delle risorse disponibili, a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dal D.Lgs. 217/2005, art. 133, comma 3);
- 2) non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005.).

L'articolo 1, comma 6-*septies*, del D.L. 300/2006 ha disposto che fino al 31 dicembre 2011 (termine prorogato più volte), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco continui ad applicarsi l'articolo 57 del citato Testo unico, secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e non si applichi invece quanto previsto dal citato articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005, nonché il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente, come previsto dall'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 217/2005.

L'ulteriore proroga, disposta dal comma in esame, trova fondamento – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – “nella persistenza dell'oggettivo interesse alla proficua e utile collaborazione tra amministrazioni, finora positivamente sperimentata”.

Articolo 1, commi 6 e 7
(Accesso alla qualifica di primo dirigente e promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato)

Il **comma 6**, proroga al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 57, comma 3 del D.Lgs. 334/2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.

Il **comma 7** proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione del medesimo obbligo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

I commi in esame posticipano dunque di un ulteriore anno l'efficacia della disposizione, introdotta dal decreto legislativo n. 334/2000, di riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, che stabilisce l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini dell'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, l'intervento "appare urgente a fronte delle difficoltà di far frequentare a tutti gli interessati i corsi nei termini previsti, anche in considerazione delle necessità connesse agli impegni assunti per il Giubileo, che richiedono un maggior impiego di personale anche appartenente ai ruoli direttivo e dirigenziale".

Articolo 1, commi da 7-bis - a 7-quinquies
(Riconoscimento del valor militare)

I **commi da 7-bis a 7-quinquies** riguardano la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiano, caduto nella lotta di liberazione, patriota per i caduti, i comuni e le province, ai sensi del decreto luogotenenziale n. 518 del 1945. Il nuovo termine viene indicato nel 25 aprile 2016.

Le proposte di riconoscimento e la relativa documentazione vanno inviate, secondo quanto disposto dal **comma 7-ter**, alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita presso il Ministero della difesa dall' articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, che aveva a sua volta riaperto i termini di presentazione delle candidature.

Il riconoscimento delle qualifiche ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 7-quater**), infatti il **comma 7-quinquies** dispone che il Ministero della difesa provveda all'attuazione delle norme relative a nuovi riconoscimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 8
(Collocamento in aspettativa ufficiali dei Carabinieri)

Il **comma 8** interviene sull'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di prorogare di un anno, dal 2015 al 2016 il regime transitorio concernente il collocamento in "aspettativa per riduzione quadri" per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico.

La norma prevede che "Fino all'anno 2015 (*ora prorogato al 2016*), se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste (...) il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri."

La relazione illustrativa allegata al decreto legge motiva la proroga in esame in considerazione del fatto che, a fronte di una limitata e temporanea eccedenza nel grado di colonnello nei ruoli speciali, si riscontra una parallela carenza nello stesso grado del ruolo normale e pertanto in assenza della proroga, "si sottrarrebbero dal servizio attivo privilegiate risorse umane necessarie a garantire l'efficienza dell'amministrazione".

Articolo 1, commi 9 e 9-bis
(Contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province)

Il **comma 9** dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015, come previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 192 del 2014, che aveva già prorogato il termine originario del 31 dicembre 2014, previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013). La norma è stata modificata **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ove è stato introdotto anche il nuovo **comma 9-bis**: la modifica al comma 9 ha soppresso il riconoscimento della proroga alle province che non avessero rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2014; il nuovo **comma 9-bis** prevede la medesima proroga per le province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015 (in luogo del 2014).

L'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013 (richiamato dal comma 9 in esame) ha previsto che le province, fermo restando il divieto posto dalla normativa vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, possono procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle province che, alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 101/2013, avesse maturato tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato, per necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente (in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del

2010), del patto di stabilità interno e delle norme in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2015 (richiamato dal comma 9-bis in esame) ha poi stabilito che le province e città metropolitane, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (entro la data del 31 dicembre 2015) anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Articolo 1, comma 9-ter ***(Elezione dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali)***

Il **comma 9-ter** si articola in due lettere.

La **lettera a)**, modifica il termine per le prime elezioni dei Presidenti di provincia e dei consigli provinciali successive alla entrata in vigore della legge 'Delrio' (legge n. 56/2014), posticipandolo da 30 a 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

La **lettera b)** prevede l'applicazione anche in caso di elezioni successive al 2014 della disposizione in base alla quale alla scadenza naturale dei consigli provinciali, il presidente della provincia, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia.

Articolo 1, comma 9-quater ***(Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province)***

Il **comma 9-quater** prevede che la facoltà per le province di prorogare al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nel rispetto di specifici vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa vigente di contenimento della spesa complessiva di personale (facoltà disposta con l'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto-legge n. 101/2013), operi anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Articolo 1, comma 10 ***(Stabilizzazione del personale dei comuni della regione Calabria)***

Il **comma 10** prevede l'utilizzo di propri fondi da parte della regione Calabria per procedure di stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della

regione, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti. Tale disapplicazione era già disposta dalla normativa previgente (articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2015), con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità per il solo anno 2014.

L'articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 78/2015 ha esteso ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall'articolo 1, comma 207, della legge 147/2013 (stabilità 2014), anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014. Ha, inoltre, previsto che la regione Calabria disponga con propria legge la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicuri la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 10-bis ***(Graduatorie ad esaurimento del personale della scuola)***

Il **comma 10-bis** sembrerebbe disporre, anzitutto, che la validità delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente è prorogata (dall'a.s. 2016/2017) all'a.s. 2018/2019.

Parrebbe suscettibile di approfondimento se si tratti di un termine di "aggiornamento" (come figura nel testo della disposizione) ovvero di un termine di validità.

Nell'interpretazione che qui pare di seguire, si tratterebbe di una deroga alla previsione (art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004) in base alla quale l'aggiornamento delle GaE è effettuato con cadenza triennale, volta a prorogare la validità delle graduatorie attualmente utilizzate, senza possibilità, per quanti vi sono inclusi - ad esempio - di chiedere l'aggiornamento del punteggio o il trasferimento in altra provincia (in base al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, le GaE sono valide per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).

La previsione sembrerebbe finalizzata a facilitare la pianificazione dei posti da bandire nel concorso previsto dalla L. 107/2015, le cui assunzioni dovrebbero avvenire negli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

In materia si ricorda, infatti, che la L. 107/2015 ha previsto che, fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso ai ruoli del personale docente continua ad aver luogo per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle GaE (art. 1, co. 109, lett. c)). Ha, altresì, previsto l'indizione (che sarebbe dovuta avvenire entro il 1° dicembre 2015) di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio (art. 1, co.114) e ha disposto che nei concorsi per l'accesso alla docenza - che sono indetti con cadenza triennale, e le cui graduatorie

hanno validità triennale a decorrere dall'a.s. successivo a quello dell'approvazione - conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o dei posti messi a concorso (e non più dei posti "disponibili", come precedentemente previsto) (art. 1, co. 113, lett. *a*) ed *i*).

Conseguentemente, dispone che le graduatorie di istituto, limitatamente alla prima fascia - nella quale sono iscritti gli aspiranti inseriti nelle GaE per il medesimo posto o classe di concorso - sono aggiornate a decorrere dall'a.s. 2019/2020.

Determina, pertanto, che la prima fascia delle graduatorie attualmente utilizzate (in base al DM n. 353 del 22 maggio 2014, le stesse hanno validità per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) — rimane valida per un quinquennio.

Per l'aggiornamento delle stesse graduatorie relativamente alla seconda e alla terza fascia, rimane invece ferma la previsione di aggiornamento triennale.

Articolo 1, comma 10-ter ***(Equipollenza dei diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM)***

Il **comma 10-ter** differisce al 31 dicembre 2017 il termine entro cui i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni dell'alta formazione e Istituzioni specializzazione artistica e musicale (AFAM) al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla legge 508/1999, debbano essere conseguiti ai fini dell'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente.

A tal fine, introduce nell'art. 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), dopo il comma 107 (che ha sancito l'equipollenza suddetta purché i diplomi fossero stati conseguiti prima della data della sua entrata in vigore) un nuovo comma (comma 107-*bis*), che fa riferimento al "termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza".

Pare pertanto finalizzata ad affrontare la situazione legata al fatto che corsi del vecchio ordinamento abbiano continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013.

Parrebbe suscettibile di approfondimento se valga novellare il comma 107 della legge 228/2012, sostituendo alle parole "conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge" le parole "conseguiti entro il 31 dicembre 2017"

Articolo 1, comma 10-quater ***(Autorizzazione alla regione Umbria e ai comuni interessati a stipulare contratti di lavoro per completare le attività di ricostruzione)***

Il **comma 10-quater** modifica l'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 6/1998 (che ha disciplinato specifici interventi urgenti in favore delle zone

terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), autorizzando la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti, al fine di proseguire le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate, a stipulare per il triennio 2016-2018, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, nei limiti strettamente necessari al completamento delle attività di ricostruzione, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie e dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato così come sono regolati dall'articolo 19 del D.Lgs. 81/2015 che disciplina i contratti di lavoro in attuazione del *Jobs Act*. Il termine dei contratti temporanei è indicato dalla norma in 36 mesi, con possibilità di ulteriore prolungamento di 12 mesi, al massimo.

Articolo 1, comma 10-quinquies
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)

Il **comma 10-quinquies** prevede che le risorse previste nel comma 1 dell'articolo 74, della legge n. 388/2000 destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nell'anno 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 1, commi da 10-sexies a 10-octies
(Contratti di ricerca universitari)

I **commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies** concernono i contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di "tipo b", nonché i decreti che definiscono le procedure e i criteri per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale.

In particolare, il **comma 10-octies, primo periodo**, autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b", in scadenza prima della stessa data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale nelle tornate 2012 e 2013.

Al medesimo fine, il **comma 10-septies** modifica la previsione (art. 24, co. 3, lett. b), legge 240/2010) secondo cui i contratti di ricercatore di "tipo b" non sono rinnovabili, stabilendo che gli stessi sono "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016".

Potrebbe ritenersi suscettibile di approfondimento quale sia invero la disciplina applicabile a regime, oltre tale data.

Le disposizioni sembrano collegabili alla mancata indizione delle tornate 2014 e 2015 delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il cui conseguimento avrebbe consentito la chiamata nel ruolo di professore associato, previa valutazione positiva da parte dell'università (art. 24, co. 5, L. 240/2010).

L'art. 24, comma 3, della L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

La prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (tipo a).

La seconda consiste in contratti triennali non rinnovabili (tipo b), ed è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ex art. 51, co. 6, della L. 449/1997 (abrogato dall'art. 29, co. 11, lett. d), della stessa L. 240/2010, in relazione alla nuova disciplina dell'istituto dettata dall'art. 22), di borse post-dottorato (o contratti, assegni o borse analoghi in università straniera), ovvero di contratti a tempo determinato ex art. 1, co. 14, della L. 230/2005.

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

Il **comma 10-octies, secondo periodo**, estende la possibilità di stipulare contratti di ricercatore di "tipo b" ai titolari di assegni di ricerca conseguiti ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 (considerando tali assegni equipollenti a quelli conseguiti ai sensi dell'abrogato art. 51, co. 6, della L. 449/1997). Si rimedia, così, ad una evidente incongruenza presente nel testo vigente della L. 240/2010.

Il **comma 10-sexies** differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale (che doveva essere emanato prima dell'avvio della tornata 2014, da indire entro il 28 febbraio 2015).

Fissa, altresì, alla medesima data il termine per la (ri)emanazione del decreto ministeriale volto a (ri)definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione, termine non previsto a legislazione vigente.

L'abilitazione scientifica nazionale — prevista dall'art. 16 della medesima L. 240/2010 — attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori.

Le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con regolamento emanato con DPR 222/2011. In particolare, l'art. 3, co. 4, del DPR dispone che il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo.

Con DM 76/2012 è stato, poi, emanato il regolamento con il quale sono stati definiti criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale.

La prima tornata della procedura per l'abilitazione scientifica nazionale — relativa al 2012 — è stata avviata con Decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012. La tornata 2013 è stata avviata con Decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013.

E', conseguentemente, intervenuto l'art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) che, nelle more della revisione della disciplina, ha previsto che la tornata 2014 doveva essere indetta (entro il 28 febbraio 2015) previa revisione del DPR 222/2011, sulla base delle modifiche contestualmente introdotte nella L. 240/2010.

Lo schema di regolamento di modifica del DPR 222/2011 (Atto del Governo n. 221) è stato trasmesso alle Camere il 30 ottobre 2015. Su tale schema, la VII Commissione della Camera ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni il 25 novembre 2015. Lo stesso non risulta ancora aver concluso il suo iter.

Il 9 settembre 2015 l'ANVUR ha espresso il parere sullo schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale.

Articolo 2, commi 1 e 2
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa - Processo amministrativo digitale)

L'**articolo 2** del decreto-legge differisce al 1° luglio 2016 l'entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.

Il **comma 1** proroga di sei mesi - al 1° luglio 2016 - il termine a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

A tal fine, viene modificato l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, che a sua volta interviene sul Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo n. 104 del 2010, articolo 136, comma 2-*bis*).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge motiva la proroga con l'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche. Quella introdotta è la terza proroga del termine di avvio della nuova disciplina.

Il **comma 2** aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 13 dell'Allegato 2 (*Norme di attuazione*) dello stesso Codice del processo amministrativo. Questo nuovo comma prevede che presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato venga avviata una fase di sperimentazione per la graduale introduzione del processo amministrativo telematico. Tale sperimentazione inizierà alla data di entrata in vigore del DPCM cui è demandata la regolamentazione tecnico-operativa (articolo 13, comma 1 dell'Allegato 2 citato), e terminerà alla data del 30 giugno 2016.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione riferisce che il DPCM è in corso di adozione. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel citato DPCM.

Articolo 2, comma 2-*bis*
(Sezioni distaccate insulari)

Il **comma 2-*bis*** proroga di due anni (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) il temporaneo ripristino, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, delle sezioni distaccate insulari di tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio (Isola d'Elba). Viene, di conseguenza fissato al 1° gennaio 2019 il termine da cui cessa l'efficacia della disciplina provvisoria sul ripristino delle sezioni insulari. La disposizione precisa l'invarianza finanziaria per l'erario derivante dalla proroga.

Articolo 2, comma 2-ter
(Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

Il **comma 2-ter** interviene sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare riferimento ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche). La disposizione consente l'iscrizione nell'albo speciale agli avvocati che, entro 4 anni dall'entrata in vigore della riforma - in luogo degli attuali 3 anni - maturino i requisiti previsti prima della riforma forense, e dunque 12 anni di esercizio della professione. Rispetto alla disposizione oggi in vigore, che richiede che tale requisito sia maturato entro il 2 febbraio 2016, il comma in esame proroga il termine fino al 2 febbraio 2017.

Articolo 2-bis
(Portale delle vendite pubbliche)

L'**articolo 2-bis** proroga al 31 dicembre 2016 i termini (entrambi in scadenza il 21 febbraio 2016) per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche necessarie:

- per la pubblicazione dei dati e dei documenti da inserire sul cd. portale delle vendite pubbliche ai sensi dell'art. 161-quater delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (**comma 1**).
Il portale delle vendite pubbliche costituisce il sito Internet unico, gestito dal Ministero della giustizia, dove deve essere data notizia di tutti gli atti esecutivi effettuati sul territorio nazionale. La pubblicazione sul portale è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente. Il portale provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
- per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti (consulenti tecnici, periti, professionisti delegati alla vendita di beni mobili registrati, soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati (**comma 2**)).

Articolo 2-ter

(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace)

L'**articolo 2-ter** proroga dal 28 febbraio al 31 maggio 2018 il termine (fissato dall'art. 2, comma 1-*bis*, del DL 192 del 2014) entro il quale il Ministero della giustizia - adottando il decreto di modifica delle tabelle delle circoscrizioni territoriali - approva la permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace richiesta dagli enti locali. La decisione è assunta valutate le richieste e gli impegni assunti dagli enti stessi per il mantenimento degli uffici sul loro territorio, a loro integrali spese.

Articolo 2-quater, comma 1
(Contributo dovuto all'INPS per i licenziamenti)

Il **comma 1** proroga per il 2016 l'esclusione transitoria per alcuni casi specifici - prevista finora per il periodo 2013-2015 - dal contributo dovuto dal datore all'INPS in caso di risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato¹.

I casi specifici sono i seguenti: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali (stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Si ricorda che il contributo è pari al 41 per cento del massimale mensile di trattamento di disoccupazione per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di proroga in esame, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Articolo 2-quater, comma 2
(Contratti di solidarietà)

Il **comma 2** prevede che per i contratti di solidarietà "difensivi" stipulati prima dell'entrata in vigore del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#) (decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.

Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

¹ Il contributo non è dovuto nei casi di dimissioni del lavoratore, di risoluzione consensuale (salvo eccezioni) e di decesso del lavoratore (casi in cui all'interruzione del rapporto non consegue il diritto al trattamento di disoccupazione).

Articolo 2-quater, comma 3
(Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro)

Il **comma 3** modifica la specifica disciplina transitoria, valida per i lavoratori dipendenti privati, relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma (la quale non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale) pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).

Le novelle di cui al **comma 3** prevedono:

- l'estensione dell'istituto transitorio in oggetto anche ai lavoratori privati iscritti alle forme di previdenza obbligatoria relative a categorie di lavoratori che originariamente erano pubblici (quali i dipendenti dei servizi postali e dei trasporti ferroviari). Tali lavoratori, pur essendo attualmente privati, non rientrano, in base alla formulazione finora vigente della norma, nell'ambito di applicazione dell'istituto;
- il differimento - da 60 a 90 giorni dalla data (1° gennaio 2016) di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015, n. 208 - del termine per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla definizione delle modalità attuative dell'istituto in esame.

Articolo 3, comma 1

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Divieto di incroci giornali - TV)

L'**articolo 3, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito TV nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Articolo 3, comma 2

(Sistema elettrico Isole maggiori)

Il **comma 2** proroga - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 - il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio. Durante l'esame alla Camera, sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico. Più in particolare gli oneri di sistema vengono riferiti ora ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, mentre nell'originaria formulazione si faceva riferimento solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione; viene inoltre esplicitamente indicata la decorrenza dell'1 gennaio 2016 per l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e si stabilisce che l'adeguamento stesso dovrà tener conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, mentre nell'originaria formulazione della disposizione il criterio era riferito alla struttura degressiva della tariffa di rete.

Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter

(Gare per la distribuzione del gas)

All'articolo 3, i **commi 2-bis-2-ter** intervengono nella disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ha previsto che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico e che il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, e disciplinato da

contratti di servizio. Il decreto prevedeva che le concessioni in essere restassero vigenti per un periodo transitorio decorrente dal 2000 ma variamente articolato a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche della concessione o dell'affidamento. Con l'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, viene rimesso ad un decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali il compito di definire gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Si stabilisce che la gara sia bandita entro 2 anni dalla data di definizione degli ambiti territoriali. Sebbene la norma stabilisse il termine di un anno per la definizione degli ambiti ottimali, l'individuazione dei medesimi è avvenuta soltanto con il decreto ministeriale 19 gennaio 2011. Con il successivo decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 sono stati disciplinati, sempre ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto legge n. 159 del 2007, i criteri di affidamento delle gare in questione prevedendo che in ciascun ambito territoriale i comuni individuassero una stazione appaltante e quest'ultima provvedesse ad emanare i citati bandi di gara. L'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale prevede che qualora il bando non sia stato pubblicato entro 15 o 18 mesi (a seconda che l'ambito comprenda o meno il comune capoluogo di provincia) dalla decorrenza dei termini fissati per i diversi gruppi di ambiti territoriali ottimali indicati dall'allegato I del medesimo decreto ministeriale, la regione, previa diffida agli enti inadempienti, provvede a bandire la gara.

Il **comma 2-*bis*** prevede - rispetto alla citata disposizione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2011 - ulteriori proroghe dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara. Più in particolare si prevede una proroga pari a:

- 12 mesi per gli ambiti di primo raggruppamento;
- 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento;
- 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento;
- 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento;
- 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento.

Il **comma 2-*ter*** prevede una modifica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare, la **lettera a)** sostituisce il secondo periodo del comma 2 che prevedeva che (decorsi i termini perentori di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, sopra descritti) la regione avviasse la procedura di gara.

La modifica in esame prevede invece che scaduti tali termini, la Regione (competente sull'ambito) assegni ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. La disposizione prevede che l'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito

dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.

La **lettera b)** del medesimo comma sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 4, del D.L. 69/2013.

Si ricorda che il comma 4 prevedeva il potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario *ad acta*. Tale disposizione è ormai assorbita dalla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013. Il comma 5 prevedeva una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non avessero rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante.

Articolo 3, comma 2-*quater*

(Sistemi di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili)

Il **comma 2-*quater*** proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli stessi soggetti, in alternativa, possono anche procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 3, comma 2-*quinqües*

(Finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale)

Il **comma 2-*quinqües*** modifica una disposizione della legge di stabilità 2015 ([190/2014](#)) relativa al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale. Si tratta del comma 194 che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, per il sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per compensare le riduzioni di spesa nel settore, ammontanti a 80 milioni di euro nel 2014. Il comma stabilisce che il finanziamento a regime serve anche a compensare anche le riduzioni di spesa relative all'anno 2015 e che dovrà essere erogato secondo i criteri e le procedure del nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 160, lettera *b)*, della legge di stabilità 2016 ([208/2015](#)).

Articolo 3-bis
(Attività della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso science institute (GSSI))

L'**articolo 3-bis** proroga per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), che fu istituita sperimentalmente dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2012) a decorrere dall'a.a. 2013-2014.

In base all'articolo 31-bis del decreto-legge 5/2012, la Scuola GSSI - attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) — ha lo scopo di attrarre competenze specialistiche di alto livello, mediante attività didattica post-laurea, nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione fra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale). In particolare, attiva corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale.

Ai fini indicati, la norma istitutiva aveva autorizzato una spesa di € 12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

L'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5/2012 prevedeva altresì che, allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola avrebbe potuto assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle adeguate risorse finanziarie, con apposito provvedimento legislativo; ai fini dell'eventuale stabilizzazione della Scuola sperimentale, si indicavano quali requisiti necessari la valutazione dei risultati conseguiti, operata dall'ANVUR, e un decreto di riconoscimento e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per il finanziamento delle attività della Scuola GSSI nel nuovo triennio, l'articolo 3-bis dell'Atto Senato in esame autorizza la spesa di € 3 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ad integrazione delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

Con la delibera CIPE 76/2015 sono stati assegnati € 18 mln destinati alla copertura, in quota parte, del fabbisogno finanziario per il triennio 2016-2018 necessario a garantire la continuità dell'attività della Scuola. La medesima delibera, peraltro, prevede che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 delle condizioni normative abilitanti l'adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro comporterà la rimodulazione, da parte del CIPE, delle risorse assegnate.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 4 del DM 10 agosto 2015, n. 599, recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR per il 2015, ha assegnato all'INFN € 2 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di assicurare il finanziamento della Scuola GSSI, quale quota di cofinanziamento dell'assegnazione finanziaria del CIPE.

Alla copertura degli oneri si provvede, per ciascun anno, quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università (cap. 1694, MIUR) e, quanto a € 1 mln,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR (cap. 7236, MIUR). Allo scadere del nuovo triennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità, al verificarsi delle condizioni sopra ricordate.

Suddette disposizioni sono recate novellando l'art. 31-*bis* del D.L. 5/2012.

Articolo 4, comma 1

(Proroga di termini in materie di competenze dei ministeri dell'interno e della difesa - Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali)

Il **comma 1** proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

In particolare, si proroga anche per il 2016 l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del D.L. n. 314/2004, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *c*) del TUEL, e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tale disciplina è stata introdotta nel 2002 con l'articolo 1 del D.L. n. 13/2002, in via transitoria, in quanto diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001, è stata confermata nell'anno successivo e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l'articolo 1, comma 1-*bis*, del D.L. n. 314/2004.

Tale ultima disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 2015, dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 192/2014 (proroga termini).

Articolo 4, comma 1-*bis*

(Utilizzo risparmi da rinegoziazione mutui e riacquisto titoli)

Il **comma 1-*bis*** consente anche per l'anno 2016 agli enti locali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui in essere nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

A tal fine la disposizione in esame riformula l'articolo 7, comma 2, del decreto legge n.78 del 2015, che attribuiva agli enti locali solo per l'anno 2015 la facoltà di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

L'articolo 7, comma 2, del citato decreto legge n.78 del 2015, nel precisare che i risparmi conseguiti in termini di minori oneri a seguito della rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari possono essere utilizzati senza

alcun vincolo di destinazione, consente che detti risparmi siano destinati anche a spese correnti.

La medesima disposizione, nel circoscrivere tale possibilità all'anno 2015 (e all'anno 2016 a seguito della norma recata nel decreto-legge in esame), indirettamente sancisce il divieto di utilizzare per gli esercizi successivi i risparmi così conseguiti per l'effettuazione di spesa corrente. Prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui al citato articolo 7, comma 2, era intervenuta, con riferimento al tema dei vincoli di destinazione dei proventi da rinegoziazione delle posizioni debitorie, l'interpretazione, sostenuta dalla Cassa depositi e prestiti – CdP (si veda in proposito la circolare n.1283 del 28 aprile 2015, richiamata anche da una nota congiunta dell'11 maggio 2015 sottoscritta dal Direttore generale della CdP e dal Segretario generale dell'Anci), secondo cui le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale (conseguenti alla rinegoziazione dei mutui) devono essere destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito. Gli eventuali risparmi in linea interessi non sono invece soggetti ad alcun vincolo, e pertanto possono essere destinati alla spesa corrente. Analoga interpretazione è stata altresì condivisa in più occasioni dalla Corte dei Conti, che ne ha rilevato la coerenza con i principi di sana gestione finanziaria.

La tipologia di mutui interessata dalla norma è quella richiamata all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n.78 del 2015, secondo cui: “Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'[articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)” con la precisazione che le stesse possono essere effettuate “anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'[articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.

Al riguardo, il comma 430 prevede che le provincie e le città metropolitane, a seguito del processo di trasferimento delle funzioni delle provincie, possano rinegoziare le rate di specifici mutui in scadenza nel 2015 con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento (anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 204, comma 2, lettera c), del TUEL, che stabilisce che la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi) con onere a carico dell'ente richiedente.

Il comma 537 consente agli enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione relative a passività relative all'emissione di strumenti obbligazionari (o ad altri titoli che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione) di rinegoziare ulteriormente i mutui relativi a tali operazioni, per una durata massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione; ciò al fine di una più agevole gestione del debito pregresso da parte degli enti interessati.

Articolo 4, commi 1-ter e 1-quater (Rendiconti dei partiti)

Il **comma 1-ter** proroga al 15 giugno 2016 - relativamente ai soli esercizi degli anni 2013 e 2014 - il termine, fissato dalla legge n. 96 del 2012 al 15 giugno di

ogni anno, entro cui i rappresentanti legali o i tesoreri dei partiti devono trasmettere alla Commissione di garanzia il rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso.

La legge prevede l'obbligo di presentazione del rendiconto d'esercizio, entro il 15 giugno di ogni anno, a carico dei partiti o dei movimenti politici che, in alternativa:

- abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- abbiano percepito nel corso dell'esercizio di riferimento contributi pubblici;
- siano iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 149/2013;
- abbiano fruito dei benefici del 2 per mille e del regime fiscale agevolato.

E' stabilito inoltre (**comma 1-quater**) che, ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione di tali atti nei termini previsti (quindi entro il 15 giugno di ogni anno) o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge (il 15 giugno 2016 per gli esercizi riferiti agli anni 2013 e 2014), la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000.

Attualmente, in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti o dell'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro i termini, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito dal registro dei partiti politici (articoli 7 e 8 DL 149/2013).

La Commissione applica, quale sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di una quota delle somme spettanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti che: - non abbiano rispettato gli obblighi per la redazione dei rendiconti; - abbiano ommesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti previsti dalla legge, - abbiano ommesso dati o abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili; - non abbiano rappresentato una o più voci del rendiconto in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2; - abbiano ommesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa. Le suddette sanzioni non possono eccedere i due terzi delle somme spettanti destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF; nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

Si ricorda inoltre che la legge 175/2015 ha introdotto una disciplina specifica per gli anni 2013 e 2014 sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti, in virtù della quale non si applica, per quegli anni, la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, considerato che da parte della Commissione di garanzia non è stato possibile effettuare tale verifica in quell'arco temporale.

Articolo 4, comma 2
(Prevenzione degli incendi nelle strutture scolastiche)

Il **comma 2** stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi sia completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 10-*bis* del D.L. 104/2013 (*decreto non ancora emanato, peraltro, alla data di oggi 10 febbraio 2016*) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

In generale, le principali disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi nelle scuole sono contenute nel D.M. 26 agosto 1992, recante *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*, e dal D.P.R. n. 151/2011, *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*. Quest'ultimo individua le attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi. La verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, in base alla vigente normativa, compete al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4, comma 2-bis
(Adeguamento alle norme antincendi delle strutture turistico-alberghiere)

Il **comma 2-bis** differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.

Il termine che viene differito dal comma in esame, scaduto il 31 ottobre 2015, è la risultante di una serie di proroghe succedutesi negli anni, l'ultima delle quali operata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge [192/2014](#).

Articolo 4, comma 3
(Autocertificazione cittadini stranieri)

Il **comma 3** proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da

parte di soggetti pubblici italiani. A tal fine modifica l'art. 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5/2012.

Il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal citato D.L. 5/2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014 e al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/210.

Questo ulteriore differimento è motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*quinqes*, D.L. 5/2012, deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. La mancata adozione è dovuta al protrarsi dei lavori avviati tra le amministrazioni competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di dialogo tra le banche dati da esse detenute.

Articolo 4, comma 4 ***(Unioni di comuni, fusioni di comuni)***

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2016 i termini - individuati dall'art. 14, comma 31-ter, del D.L. 78/2010 - entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Inoltre, con una modifica introdotta alla Camera dei deputati, i comuni istituiti per fusione entro il 1° gennaio 2016, sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 709-734, L. 208/2015). Per la copertura degli oneri finanziari, pari a 10,6 milioni per il 2016, si utilizzano le disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti da legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

I termini oggetto di differimento - per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata - sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (individuate dall'articolo 14, comma 28, D.L. n. 78/2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

I termini per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione erano fissati al 31 dicembre 2014; sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis) e, con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2016.

Articolo 4, comma 5
(Contabilità speciale nuove province)

Il **comma 5** proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 41-bis (*Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese*) del decreto-legge n. 66/2014.

In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie, recate appunto dalle leggi che hanno istituito le suddette province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi n. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi.

Con il comma in esame si viene a prorogare di un ulteriore anno un termine già più volte prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, ad iniziare dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 97/2008. Da ultimo, il termine era stato fissato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 192/2014 (proroga termini).

Articolo 4, comma 6
(Bonifica ordigni bellici)

Il **comma 6** interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate dalla legge n. 177 del 2012 al decreto legislativo n. 81 del 2008 (*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*). Tali modifiche concernevano la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri e le attività connesse alla bonifica, da affidare ad imprese specializzate individuate con apposito decreto del Ministro della difesa.

Il comma in esame proroga di ulteriori sei mesi la data di entrata in vigore delle disposizioni modificative del decreto legislativo n. 81/2008, facendole decorrere dopo un anno dalla pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che ha definito i criteri per accertare l'idoneità delle imprese specializzate in bonifiche di ordigni esplosivi residuati bellici.

Tale Decreto è stato emanato l'11 maggio 2015 (*DM 11 maggio 2015, n. 82*) ed è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2015, n. 146](#).

Articolo 4, comma 6-bis
(Proroga delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio)

Il **comma 6-bis** reca disposizioni di interesse per le province e le città metropolitane per l'anno 2016.

I primi due periodi del comma aggiuntivo in esame confermano, per il 2016, l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario.

Il terzo periodo stabilisce che i trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna siano determinati, anche per il 2016, secondo i medesimi criteri adottati nel 2014 e nel 2015.

Il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo all'autonomia di entrata delle regioni e delle province, nonché alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Detto fondo, operante dal 2012, beneficia gli enti di area vasta² appartenenti alle regioni a statuto ordinario con l'obiettivo, ai sensi del comma 1 del citato decreto legislativo, di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, con contestuale soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali. Il fondo, la cui durata era inizialmente prevista per un periodo biennale, sarà attivo sino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, destinato ad operare a regime.

Il **primo periodo** del comma aggiuntivo in esame conferma - analogamente a quanto disposto per il 2015 dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) - anche per l'anno 2016 le modalità di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate gli scorsi anni con il decreto del Ministero dell'interno del 4 maggio 2012. I criteri di ripartizione introdotti dal decreto ministeriali sono i seguenti:

- a) il 50% del fondo è ripartito in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia al 1° gennaio 2012;
- b) il 38% del fondo è ripartito in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di

² L'articolo 21, comma 1, del decreto-legislativo, in vigore prima dell'istituzione delle città metropolitane, si riferisce esclusivamente alle province appartenenti alle regioni statuto ordinario. A seguito dell'entrata in vigore della legge n.56 del 2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), secondo cui dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni (art. 1, comma 16), la disposizione si intende riferita anche alle città metropolitane.

Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

- c) il 5% del fondo è ripartito in relazione alla popolazione residente;
- d) il 7% del fondo è ripartito in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Il **secondo periodo** del comma aggiuntivo demanda ad un decreto del ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse del fondo da distribuire fra gli enti interessati, da adottarsi con cadenza annuale.

Al riguardo si rileva che tale disposizione differisce da quanto disposto nel citato decreto-legge n. 192 del 2014, che demandava per il solo anno 2015 al decreto ministeriale la ricognizione delle risorse del fondo.

Il **terzo periodo** del comma in esame dispone in merito alla determinazione per l'anno 2016 dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione che il Ministero dell'interno è tenuto a corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, da quantificare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68).

La disposizione in esame si riferisce ai trasferimenti erariali spettanti alle province delle regioni a Statuto speciale per le quali la finanza locale è ancora a carico dello Stato (ovvero Sicilia e Sardegna).

Articolo 4, comma 6-ter
(Proroga della durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)

Il **comma 6-ter**, attraverso due modifiche all'articolo 2257 del Codice dell'ordinamento militare, prevede la proroga, fino al 31 maggio 2017, del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare (CoCeR), nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. Tale termine era stato da ultimo prorogato al 30 maggio 2012 dall'articolo 8, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; la disposizione in esame prevede altresì la conclusione, entro il 15 luglio 2017, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.

Articolo 4, comma 6-*quater*
(Proroga contratti Agenzia Industrie Difesa)

Il **comma 6-*quater*** sposta al 31 dicembre 2016 la possibilità per l'Agenzia industrie difesa di prorogare un terzo dei contratti stipulati ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010. In base a tale disposizione l'Agenzia poteva assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non era possibile far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali. La proroga, già disposta non oltre il 31 dicembre 2014 con una modifica all'articolo 2190 del Codice dell'ordinamento militare come deroga alle disposizioni sulla *spending review* (il decreto-legge n. 215 del 2012), era stata ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2015 dalla legge n. 190 del 2014 (la legge di Stabilità 2015, di cui ora si propone la novella) al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e valorizzare gli investimenti effettuati sulla base delle disposizioni sopra descritte.

Articolo 4-bis
***(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo in favore degli
enti in dissesto)***

L'**articolo 4-bis** estende sino al 2017 la vigenza della disciplina in materia di concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Tale contributo è finanziato con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La normativa vigente (decreto-legge n. 174 del 2012, articolo 3-bis, comma 1) prevede tale possibilità esclusivamente per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e in favore degli enti locali che abbiano deliberato il dissesto nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2007 e l'11 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge). L'articolo aggiuntivo in esame innova la disciplina vigente nel senso di consentire agli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto nel periodo compreso fra il giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge (11 ottobre 2012) e il 31 dicembre 2015 di poter fruire del contributo ad incremento della massa attiva sino al 2017.

Articolo 4-ter
(Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale)

L'**articolo 4-ter** proroga di un anno (dal 31 gennaio 2016 al 31 gennaio 2017) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

La suddetta facoltà per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti a fini di prevenzione era stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 43/2015, a sua volta, veniva a modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 144/2005.

L'autorizzazione ai colloqui in parola è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento del colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Articolo 4-quater
(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)

L'**articolo 4-quater** proroga di sei mesi la deroga alle ordinarie modalità di conservazione dei dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione. Modificando il recente decreto antiterrorismo (art. 4-bis del decreto-legge [7/2015](#)) la disposizione prevede che fino al 30 giugno 2017 i suddetti operatori debbano conservare i dati del traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo [196/2003](#)) che ne imporrebbe la distruzione dopo 30 mesi. Attualmente, la deroga al Codice è consentita fino al 31 dicembre 2016. La conservazione dei dati di traffico, che non riguarda dunque i contenuti delle comunicazioni, è finalizzata all'accertamento e repressione dei reati di grave allarme sociale e di terrorismo.

Articolo 5, comma 1
(Proroga in materia di beni e attività culturali e turismo - Distretti turistici)

Il **comma 1** differisce il termine per la delimitazione dei Distretti turistici da parte delle Regioni, portandolo al 30 giugno 2016.

In precedenza il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, era stato oggetto di ripetute proroghe, ultima delle quali per mezzo del **decreto-legge 83/2014**, che lo aveva spostato al 31 dicembre 2015.

La norma istitutiva dei Distretti turistici è il decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, articolo 3, comma 4, secondo cui gli obiettivi principali sono la riqualificazione ed il rilancio dell'offerta turistica, lo sviluppo delle aree interessate, il miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, l'assicurazione di garanzie e certezze giuridiche alle imprese che lavorano in questo campo, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e alla celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. I Distretti turistici possono essere istituiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le rispettive Regioni di ubicazione.

Articolo 5, comma 1-bis
(Grande progetto Pompei e Soprintendenza Speciale beni archeologici)

Il **comma 1-bis** nella sua **lettera a)** riguarda lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei e della struttura di supporto, mentre nella sua **lettera b)** modifica la data a partire dalla quale il Direttore generale del Grande progetto Pompei e le competenze ad esso attribuite dovranno confluire nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia che, a sua volta, assumerà la denominazione di "Soprintendenza Pompei".

La **lettera a)** del comma in esame assicura fino al 31 gennaio 2019 lo svolgimento delle funzioni, oltre che del Direttore generale di progetto, della struttura di supporto, conseguentemente incrementando (da € 100.000) a € 500.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il limite massimo di spesa, sempre a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.

A tal fine, si novella l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 83/2014 (legge di conversione n. 106/2014), che era stato introdotto dall'articolo 16, comma 1-bis), lett. b), del decreto-legge n. 78/2015 (legge di conversione n. 125/2015).

Per accelerare la realizzazione del Grande progetto Pompei, l'articolo 1, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 91/2013 (legge di conversione n. 112/2013) — come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 83/2014 (legge di conversione n. 106/2014) — ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un Vice Direttore generale vicario. Con D.P.C.M. 27 dicembre 2013 il Generale Giovanni Nistri è stato nominato Direttore generale di progetto.

Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, prevedendo che gli stessi dovessero essere svolti in stretto raccordo con la Soprintendenza, della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.

In particolare, il Direttore generale di progetto deve:

- definire e approvare i progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nel "Grande Progetto Pompei", assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e l'appalto dei servizi e delle forniture necessari, nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti. Fra l'altro, il Direttore generale di progetto ha assunto le funzioni di stazione appaltante;
- assicurare supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
- informare ogni sei mesi il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma (l'ultima relazione, aggiornata al 31 dicembre 2015, è stata trasmessa il 28 gennaio 2016 - Doc. CCXX, n. 4);
- collaborare per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura.

Inoltre, il Direttore generale di progetto è stato preposto all'Unità "Grande Pompei" — della quale lo stesso decreto-legge 91/2013 ha previsto la costituzione per consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", dotandola di autonomia amministrativa e contabile —, e ne ha assunto la rappresentanza legale.

La **lettera b)** dell'articolo 5, comma 1-*bis*, come si accennava, stabilisce una nuova data per la confluenza tra Direttore generale del Grande Progetto Pompei e Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, nonché per il cambio di denominazione di quest'ultima, che sarà il 1° gennaio 2017 (e non più 1° gennaio 2016, come era previsto in precedenza).

Si segnala che, nel sito dedicato, la denominazione della Soprintendenza risulta essere già stata cambiata e diventata "Soprintendenza Pompei".

Articolo 5-bis
(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale "Omero")

L'**articolo 5-bis** proroga per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il finanziamento di 500.000 euro annui volto a garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero".

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa riferita agli enti culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534 (cap. 3671 dello stato di previsione del Mibact).

Il precedente finanziamento era stato disposto per il triennio 2013-2015 dall'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112).

Il Museo tattile statale "Omero" ha sede in Ancona. E' stato istituito dalla legge n. 452 del 25 novembre 1999. A suo tempo, per l'istituzione del Museo, la legge aveva autorizzato una spesa di 300 milioni di lire nel 1998 e di 500 milioni di lire nel 1999, mentre per il suo funzionamento aveva autorizzato una spesa di 460 milioni di lire annue a decorrere dal 1999. Le risorse per il funzionamento sono allocate sul cap. 1308 dello stato di previsione del Mibac e per il 2016 ammontano a € 42.422, in base al decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 -.

Articolo 6, comma 1

(Formazione in materia di primo soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi)

L'**articolo 6, comma 1**, proroga, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di disciplina dei corsi di primo soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi, la validità dei certificati di addestramento in materia di pronto soccorso dei medesimi lavoratori, rilasciati - in base alla disciplina previgente rispetto al D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 71 - da oltre 5 anni (termine generale di validità). In virtù della proroga, il termine di validità è fissato al 26 dicembre 2016 (mentre il precedente termine specifico scadeva il 26 febbraio del corrente anno). Si ricorda che il suddetto decreto ministeriale deve stabilire anche le modalità di conversione dei certificati di addestramento rilasciati in base alla suddetta disciplina previgente.

Articolo 6, comma 2

(Revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco)

Il **comma 2** proroga dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Si ricorda che tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco, in modo da garantire, "stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico", una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 6, comma 3

(Tariffe di riferimento per la remunerazione delle strutture sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 3** dispone:

- la proroga della validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal [D.M. 18 ottobre 2012](#) per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate - delle prestazioni (erogate in base ad accordi o contratti con il medesimo

Servizio) di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di quelle di assistenza specialistica ambulatoriale. La proroga è stabilita dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 per le prestazioni di assistenza ospedaliera e dal 31 dicembre 2015 al 30 settembre 2016 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- la proroga fino al 30 settembre 2016 della validità delle tariffe massime di riferimento (come determinate dall'art. 2, comma 380, secondo periodo, della [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#)) per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate - delle prestazioni di assistenza protesica.

Articolo 6, comma 4

(Quote premiali in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale)

Il **comma 4** modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; tale quota è relativa alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

La novella proroga per il 2015 e - **secondo un emendamento approvato in prima lettura dalla Camera** - per il 2016 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2014, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale.

La norma transitoria, oggetto della proroga in esame, prevede che, in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime³, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Si ricorda che la misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

³ Quest'ultima è posta dall'art. 2, comma 67-bis, della [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), e successive modificazioni, e dall'art. 15, comma 23, del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#); essa fa riferimento ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 6, comma 4-bis
(Fabbisogno sanitario standard regionale)

Il **comma 4-bis** proroga al 2016, ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario e del conseguente riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'applicazione, per tutte le regioni, dei valori di costo rilevati - ai fini della determinazione del medesimo fabbisogno per il 2015 - nelle tre regioni di riferimento Marche, Umbria e Veneto. Tali regioni sono state individuate come regioni di riferimento per il 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; l'individuazione delle medesime tre regioni come quelle di riferimento viene operata per il 2016 *ex lege* dal presente **comma 4-bis**.

Inoltre, ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario standard della singola regione, il **comma 4-bis** conferma i pesi per classi di età (della popolazione regionale) adottati, ai medesimi fini, per il 2015.

Articolo 7, comma 1

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti - Anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore)

L'**articolo 7, comma 1**, proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'art. 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge [192/2014](#)) fino al quale è elevata, dal 10% al 20%, l'anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite, o di altra procedura di affidamento avviata, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 192/2014.

Articolo 7, comma 1-bis

(Risorse per scuola, protezione civile, dissesto idrogeologico e cultura)

Il **comma 1-bis** detta una disposizione finalizzata a disciplinare la destinazione delle risorse non sottratte alle regioni in virtù della disapplicazione (prevista dall'art. 10, comma 12-*sexiesdecies*, del D.L. 192/2014) delle sanzioni (di cui al comma 462 della legge n.228 del 2012 - legge di stabilità 2013) nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012 (debiti delle regioni, diversi da quelli finanziari e sanitari, di cui all'art. 2 del D.L. 35/2013), una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50% dello obiettivo stesso. La norma è indirizzata alla regione Lazio, in quanto unica regione che non ha conseguito l'obiettivo posto dal patto di stabilità 2014 e la sanzione che non è stata applicata è il versamento all'erario - o comunque l'acquisizione da parte dello Stato - di risorse corrispondenti alla quota di sfioramento del patto di stabilità, nel limite, come specificato dalla norma (il citato comma 12-*sexiesdecies*), della parte eccedente il 2% delle entrate tributarie (escluse quelle destinate alla sanità) e delle entrate per accensione di prestiti, come registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

In base a quanto disposto dal comma in esame, le risorse citate sono utilizzate entro il 31 dicembre 2016 dalla regione per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale.

Articolo 7, comma 2
(Requisiti degli esecutori e progettisti di lavori pubblici- Esclusione automatica delle offerte anomale)

Il **comma 2** proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini previsti dai commi 9-*bis* e 15-*bis*, dell'art. 253 (Norme transitorie) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). I termini predetti fissano la scadenza di deroghe alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento. La **lettera b-*bis*** del **comma 2**, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, prevede la medesima proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 20-*bis* del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice).

Articolo 7, commi 3 e 4
(Requisiti di ordine speciale dei contraenti generali)

Il **comma 3** proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)). L'articolo 189 disciplina la qualificazione del contraente generale: soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, al quale è affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. Il comma 5, con norma di carattere transitorio, prevede che il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.

Il **comma 4** proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. A tale fine è novellato l'articolo 357 (Norme transitorie) comma 27, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)).

Articolo 7, comma 4-bis
(Termine per la dimostrazione del requisito della cifra d'affari)

Il successivo **comma 4-bis** prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta; ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il termine prorogato è contenuto al comma 19-*bis* dell'art. 357 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)).

Articolo 7, comma 5
(Servizi taxi e noleggio con conducente-NCC)

Il **comma 5** novella l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge [40/2010](#), che prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2012, successivamente prorogato ed ora fissato al 31 dicembre 2016, delle disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto devono altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Articolo 7, comma 6
(Corsi di formazione per salvamento acquatico)

Il **comma 6** differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. A tale fine è novellato l'articolo 15, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge [216/2011](#).

Articolo 7, comma 7
(Pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici nei settori ordinari)

Il **comma 7** proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti

pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria. A tale fine è novellato l'articolo 26 del decreto-legge [66/2014](#).

Articolo 7, commi 8, 10 e 11
(Interventi in materia di edilizia scolastica)

I **commi 8, 10 e 11** prorogano, ovvero differiscono, alcuni termini in materia di edilizia scolastica.

In particolare, il **comma 8** proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il **comma 10** proroga (dal 12 gennaio 2016) al 30 aprile 2016 il termine (fissato dall'art. 1, co.165, della L. 107/2015), entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi.

Il **comma 11** differisce (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) a stipulare mutui trentennali. Tale termine, **sulla base di un'integrazione apportata dalla Camera dei deputati**, è prorogato:

- al 30 aprile 2016 nel caso in cui le gare per l'affidamento dei lavori, bandite entro il 29 febbraio 2016, siano andate deserte o prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione (c.d. appalto integrato);
- al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici sopra-soglia, cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza europea prevista dall'art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (pari a 5,225 milioni di euro), a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.

Potrebbe risultare suscettibile di approfondimento se la proroga indicata al secondo punto si applichi a tutti gli appalti sopra-soglia oppure solo a quelli di cui al punto precedente che superano la soglia.

Articolo 7, comma 9
(Contratto di programma – parte servizi – 2012-2016 con Rete Ferroviaria Italiana)

Il **comma 9**, modificato solo formalmente dalla Camera dei deputati, proroga il Contratto di programma parte servizi- 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31

dicembre 2016. A tale fine è novellato l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo [112/2015](#).

Articolo 7, comma 9-bis
(Asse ferroviario Napoli - Bari)

Il **comma 9-bis** proroga al 30 settembre 2017 l'incarico di Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge [443/2001](#). L'incarico commissariale è previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge [133/2014](#), con durata di due anni rinnovabili, in capo all'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. (società *holding*) che controlla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. al cui amministratore delegato è ora riferito l'incarico commissariale. La disciplina di realizzazione dell'opera è oggetto della sentenza 7/2016, della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'articolo 1, commi 2 e 4, del citato decreto-legge 133/2014, nella parte in cui non prevedono che l'approvazione dei progetti, per la realizzazione dell'opera, avvenga d'intesa con la Regione interessata.

Articolo 7, comma 9-ter
(Ferrovie del Sud Est)

Il **comma 9-ter** proroga il termine per la predisposizione del piano industriale della società Ferrovie del Sud Est, da parte del relativo commissario. L'articolo 1, comma 867, della legge di stabilità 2016 ([208/2015](#)) ha fissato in novanta giorni dalla nomina del commissario il termine in parola, ora prorogato di ulteriori trenta giorni. Per la nomina del commissario, il menzionato comma 867, pone il termine di trenta giorni dalla sua entrata in vigore. Si prevede inoltre che, entro lo stesso termine di 120 giorni dalla nomina del commissario, non sia possibile intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi inclusi atti di intervento, nei confronti della società Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici. I pignoramenti eventualmente eseguiti non sarebbero vincolanti per gli enti debitori e per i terzi pignorati. Tali soggetti sono autorizzati a disporre delle somme pignorate per le finalità istituzionali della società citata.

Secondo notizie diffuse dalla stampa la citata società sarebbe indebitata per 311 milioni di euro e alcuni creditori sarebbero in possesso di titoli esecutivi (in particolare si fa riferimento alla società Filben, che svolge i servizi di manutenzione ferroviaria per le FSE, a beneficio della quale sarebbero stati emessi due decreti ingiuntivi da 3,6 e 1,2 milioni di euro). La norma è pertanto diretta ad evitare l'aggregabilità, a mezzo di procedure esecutive, delle risorse messe a disposizione dalla legge di stabilità per il 2016.

Articolo 7, comma 11-bis
(Verifica sismica ed idraulica delle dighe di ritenuta)

Il **comma 11-bis** proroga di poco più di un anno, dal 7 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017, il termine (previsto dal comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge [136/2004](#)) fino al quale è possibile applicare, in alternativa alla nuova disciplina introdotta dal D.M. Infrastrutture e trasporti 26 giugno 2014 (recante "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)", entrato in vigore il 7 agosto 2014), le precedenti normative sulla medesima materia.

Articolo 7, comma 11-ter
(Revisione delle macchine agricole)

Il **comma 11-ter** proroga al 30 giugno 2016, il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. Il termine era fissato al 31 dicembre 2015 dall'art. 111, comma 1, secondo periodo del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo [285/1992](#)) mentre la stessa norma, al primo periodo, aveva previsto altresì, sempre entro il 30 giugno 2015, l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, di un apposito decreto ministeriale per disciplinare la revisione obbligatoria di tali veicoli. Tale decreto ministeriale è stato emanato il 20 maggio 2015 e definisce pertanto i criteri per la revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici.

Articolo 7, comma 11-quater
(Fondo per l'acquisto e la riqualificazione di mezzi per il trasporto pubblico locale)

Il **comma 11-quater** differisce al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle disposizioni recate dell'articolo 1 comma 866 della legge di stabilità 2016 ([208/2015](#)) che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Il Fondo, ai sensi del comma 866, è alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)) che, a sua volta, ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 da destinare all'acquisto di materiale

rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferryboat destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Con la presente disposizione i fondi previsti per il 2016 rimangono destinati alle finalità previste dall'articolo 1, comma 83, mentre i criteri di assegnazione delle risorse rimangono quelli stabiliti ai sensi del comma 223 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 ([190/2014](#)) che rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-regioni la ripartizione delle risorse di cui al comma 83 sopra citato, sulla base di specifici criteri (migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; entità del cofinanziamento regionale e locale; posti/km prodotti).

Articolo 8, comma 1
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)

Le **lettere a) e b)** del **comma 1** dell'articolo 8 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.

La **lettera b-bis)** stabilisce che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI sono corrisposti - a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio - 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016). La lettera in esame precisa che l'indennizzo dovrà avvenire a seguito della procedura prevista dal terzo periodo del comma *9-bis*, secondo cui all'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data. Viene inoltre disposto che il pagamento delle somme, a titolo di anticipazione, dovrà essere effettuato dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio entro il 31 marzo 2016 (nuovo quinto periodo del comma *9-bis* dell'art. 11 del D.L. 101/2013).

Nel corso dell'esame alla Camera (con una modifica alla lett. a) del comma 1) sono state altresì dimezzate le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (previste dai commi 1 e 2 dell'articolo *260-bis* del D.Lgs. 152/2006 e applicabili dal 1° aprile 2015). Tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica (bandite dalla Consip S.p.A. il 26 giugno 2015).

Articolo 8, comma 2
(Emissioni in atmosfera di grandi impianti di combustione)

Il **comma 2** proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi *3-bis* e *3-ter* dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente). La proroga non riguarda tutti gli impianti "vecchi", ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dal comma in esame) le istanze di deroga.

Si prevede, inoltre, che, sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza di deroga, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. Con riferimento agli impianti che usufruiscono di una deroga relativa a specifici inquinanti, viene inoltre stabilito che gli stessi dovranno rispettare, dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 8, comma 3
(Conferimento in discarica di rifiuti urbani e speciali)

Il **comma 3** proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Si ricorda che l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 36, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Tale divieto, peraltro, non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

L'**articolo 9** proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 ed alle annualità precedenti, l'autorizzazione del dirigente delegato del Ministero per le politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. Il termine, originariamente disposto per il solo anno 2014 (art. 1, co. 298, L. 147/2013, legge stabilità 2014), era stato prorogato, dapprima, al 30 giugno 2015 dall'articolo 1, co. 11 del D.L. 192/2014 (proroga termini per il 2015), poi, al 31 dicembre 2015 dal comma 3-bis dell'articolo 6 del D.L. n. 51/2015.

Si ricorda, al riguardo, che il comma 9 dell'articolo 23-quater del D.L. 95/2012 ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi (a sua volta subentrata all'UNIRE nel 2011 e chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse).

Con la medesima disposizione è stato, quindi, previsto che, con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvedesse al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, si ripartissero tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, le relative risorse umane, finanziarie e strumentali nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Fino all'adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali veniva autorizzato a delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ASSI.

Si rimandava infine ad un D.P.C.M. (di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) l'approvazione della tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito e ad un D.P.C.M. (su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

In attuazione delle disposizioni in esame, sono stati emanati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, recante la tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del MIPAAF e l'agenzia delle dogane e dei monopoli del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico e il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013, recante trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al MIPAAF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In seguito al trasferimento di competenze in esame si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI – UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 11177 del 31 gennaio 2013 si consentì al segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.

Successivamente l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014 e successivamente fino al 30 giugno 2015 con il D.L. 192/2014. Come già detto il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2015 dall'art. 6, comma 3-bis, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità ed urgenza della disposizione in esame, che prevede l'ulteriore prosecuzione dell'attività del dirigente delegato sino al 30 giugno 2016, limitatamente alle pendenze debitorie maturate sino al 31 dicembre 2015, in quanto appare indispensabile al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività di pagamento dei premi al traguardo. In particolare, poiché la nuova procedura informatica di pagamento dei premi attraverso il sistema amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE), per ragioni di carattere tecnico, potrà essere utilizzata per i soli premi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la proroga dell'autorizzazione alla gestione da parte del dirigente delegato è finalizzata prioritariamente a garantire il completamento delle operazioni di pagamento a valere sulle disponibilità presenti sui conti correnti dell'ex ASSI al 31 dicembre 2015, garantendo in questo modo una continuità gestionale, non assicurabile con gli ordinari strumenti di gestione. Inoltre, detta proroga è altresì resa necessaria dall'esigenza di consentire l'attività di liquidazione di ulteriori pendenze in corso, quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex ASSI/UNIRE, nonché ad assicurare tempi adeguati per l'attività di rendicontazione del dirigente delegato sulla gestione 2015.

Si ricorda che in materia di riforma del settore ippico, l'articolo 14, comma *ff*) della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevedeva, per il rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo sarebbe stato alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017. Il termine per l'esercizio della delega è decorso inutilmente (26 giugno 2015), senza l'adozione del decreto sopra indicato.

Articolo 10, comma 1
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria - Proroga riscossione delle entrate locali da Equitalia)

L'**articolo 10, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Articolo 10, comma 1-bis
(Proroga insediamento delle Commissioni censuarie)

Il **comma 1-bis** proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie locali e centrale. Le commissioni censuarie sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro diciotto mesi (in luogo di un anno) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 198 del 28 gennaio 2015, di riforma del Catasto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

Si ricorda che la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie locali e centrale sono state modificate dal D.Lgs. n. 198 del 2015, in attuazione della delega fiscale (legge n. 23 del 2014). Con la circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015 l'Agenzia delle entrate ha delineato i tratti significativi delle nuove commissioni censuarie e ha fornito le prime indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare per l'insediamento delle medesime, anche al fine di consentire un'omogenea applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 198 del 2014. Il D.M. 27 maggio 2015, pubblicato nella G.U. del 4 giugno 2015, ha individuato i criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.

Articolo 10, comma 2
(Accisa ridotta uso combustione)

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.

Articolo 10, comma 2-bis
(Incentivi per progetti di efficienza energetica)

Il **comma 2-bis** modifica la formulazione della proroga degli incentivi previsti per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, sostituendo all'originaria formulazione della norma ("per i soli anni 2015 e 2016") la dizione "sino al 31 dicembre 2016". Tale proroga è comunque riconosciuta quando il richiedente presenti, entro il 31 dicembre 2016 (nella formulazione originaria il termine era il 31 dicembre 2015)

progetti in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, purché rispondano a criteri di:

- collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale;
- efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data;
- risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale;
- salvaguardia dell'occupazione.

Articolo 10, commi da 2-ter a 2-sexies
(Detraibilità dell'IVA per gli organismi di formazione professionale)

I **commi da 2-ter a 2-sexies** dell'**articolo 10** definiscono il regime di detraibilità dell'IVA in relazione alle attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici.

In particolare il **comma 2-ter**, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 2, primo periodo del DPR n. 633 del 1972, chiarisce che in relazione alle attività formative svolte dai predetti organismi - l'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile purché i beni e servizi acquistati con tali contributi siano utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili IVA ovvero che danno a loro volta diritto alla detrazione.

Ai sensi del **comma 2-quater**, rimane ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte dei predetti organismi di formazione professionale, utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, ove detti enti abbiano percepito contributi a fondo perduto, sempre che la detrazione sia anteriore alla data di conversione in legge del provvedimento in esame e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

Ai sensi del **comma 2-quinques**, gli enti che erogano contributi pubblici per le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale devono tener conto, nella determinazione dei contributi, dell'IVA assolta sugli acquisti di

beni e servizi realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Le norme in commento (**comma 2-sexies**) comportano maggiori oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni per l'anno 2017 e 3 milioni per il 2018. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 189, comma 1, lettera *a*) del D.L. n. 185 del 2008).

Articolo 10, comma 3
(Contenimento dell'acquisto di mobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 3** proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della CONSOB. L'ammontare di tali spese non può essere superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti. Fanno eccezione le spese per mobili e arredi destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia. **Durante l'esame presso la Camera dei deputati**, la norma è stata integrata per escludere da tali limiti per il 2016 gli enti locali.

In particolare, la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, limita l'acquisto dei predetti beni per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ed ora anche nel 2016) nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia – esclusione questa introdotta dall'articolo 18, comma 8-septies, del D.L. n. 69/2013.

Il comma in esame estende all'anno 2016 quanto già previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Tale disposizione era stata già prorogata al 2015 dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014 (proroga termini).

Articolo 10, comma 4
(Proroga consulenti finanziari)

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.

Si rammenta in merito che una riforma dell'attività di consulenza finanziaria è contenuta nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).

Articolo 10, comma 5

(Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi)

Il **comma 5** proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento - stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Articolo 10, comma 6

(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 6** estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Articolo 10, comma 6-bis

(Federalismo demaniale)

Il **comma 6-bis** riapre i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto *federalismo demaniale*), disciplinato dall'articolo 56-bis del decreto-legge n.69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 2013, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame ed entro il termine del 31 dicembre 2016.

L'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013 ha previsto un nuovo meccanismo di trasferimento di beni immobili di proprietà dello Stato, demaniali e patrimoniali, a titolo non oneroso, a favore di comuni, province, città metropolitane e regioni che ne facciano richiesta. La procedura prevede una interlocuzione diretta tra gli enti territoriali ed Agenzia del demanio, attivata dall'iniziativa degli enti territoriali che trasmettono all'Agenzia una richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, contenente, oltre all'identificazione del bene che si intende acquisire, le finalità di utilizzo dello stesso, nonché le eventuali risorse

finanziarie necessarie per tale utilizzo. Ai sensi della disciplina vigente, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato è il 30 novembre 2013.

Le procedure attivate sono in via di conclusione ed i trasferimenti degli immobili agli enti locali sono in corso. L'Agenzia del demanio ha reso nota la situazione complessiva al 29 gennaio 2016: sono state presentate 9367 richieste di trasferimento effettuate su tutto il territorio nazionale; a fronte delle 5648 istanze accolte, sono stati emessi 3429 provvedimenti di trasferimento. Per le restanti istanze l'Agenzia del demanio è in attesa di ricevere, da parte degli enti richiedenti, le delibere propedeutiche all'emissione del provvedimento di trasferimento. Per 3608 istanze di attribuzione è stata riscontrata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 56-*bis*. In relazione a 111 istanze, di cui alcune particolarmente complesse, i pareri sono ancora in via di definizione. Si ricorda che non possono essere trasferiti i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa; i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità; i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell'art. 33 D.L. 98/2011.

Articolo 10, commi da 7 a 7-*quater* (Croce Rossa Italiana)

I commi in esame recano alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Si ricorda che, in base alla riforma di cui al [D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178](#), l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) è trasformata in persona giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 2016. Conseguentemente, l'originaria CRI assume la natura provvisoria di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» - ente che viene soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2018 -, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Il **comma 7** proroga al 2016 la possibilità di impiego di avanzi accertati per le esigenze del bilancio di previsione del suddetto Ente strumentale.

Il **comma 7-*bis*** conferma che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale continuano ad essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato, come dovrà essere esplicitato nello Statuto dell'Ente, da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 7-*ter*** modifica la norma sul finanziamento annuale dell'Associazione, prevedendo che le percentuali di riduzione - applicate al finanziamento complessivamente attribuito all'Associazione ed all'Ente strumentale per il 2014

- decorrano, nella misura del 10 per cento, dal 2017 (anziché dal 2016) e, nella misura (a regime) del 20 per cento, dal 2018 (anziché dal 2017).

Il **comma 7-*quater*** reca alcune proroghe ed altre modifiche, rispetto alla disciplina sull'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, di cui all'art. 49-*quater* del [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), e successive modificazioni.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica il comma 1 dell'art. 49-*quater*. Nelle more dello svolgimento delle attività relative a questioni patrimoniali, l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana può presentare al Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, entro il 30 giugno 2016 - precedentemente entro il 30 settembre 2013 - con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore - precedentemente del direttore generale -, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2016 – precedentemente per l'anno 2014 -, nel limite massimo di 150 milioni di euro (numeri da 1 a 4). La norma in esame (numeri 5 e 6), modifica incisivamente anche il secondo periodo del comma 1 dell'art. 49-*quater*. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili anche - con modifica intervenuta in sede referente - a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie, alla data del 31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 35/2013 (cd. Decreto Pagamenti debiti PA), e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata;
- la **lettera b)** della disposizione in esame sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'articolo 49-*quater* che stabilisce le procedure necessarie per l'erogazione dell'anticipazione di liquidità di cui sopra. Tali procedure, rispetto a quanto prima stabilito, comprendono anche l'approvazione, da parte delle Amministrazioni vigilanti, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti anche a carico dei singoli comitati territoriali, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi. Tale delibera di accertamento deve essere adottata dal Comitato - di cui all'art. 2, co. 3, lettera a), del D. Lgs. 178/2012 - con asseverazione del collegio dei revisori dei conti;
- la **lettera c)** sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 49-*quater* prevedendo che, le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della

Croce Rossa italiana - ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 178/2012 - a valere sul finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni (cioè dal 2017), sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1, come modificato dal provvedimento in esame, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso delle stesse anticipazioni di liquidità. Fino all'applicazione delle predette riduzioni del finanziamento, e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto in materia di dismissione di immobili, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 178/2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidità.

Articolo 10, comma 8

(Finanziamenti della Banca d'Italia alle banche)

Il **comma 8** proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria - disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 - concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

Articolo 10, comma 8-bis

(Somme in conto residui per split payment)

Il **comma 8-bis** proroga per il 2016 l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione della scissione dei pagamenti per l'IVA (*split payment*).

La legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014) ha previsto la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA. Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore. Come illustrato nella Relazione illustrativa dell'emendamento con il quale è stata introdotta la norma in esame, dal momento che il versamento dell'IVA avviene nel mese successivo alla transazione, si

determina la necessità della proroga dell'utilizzo delle relative somme, iscritte in conto residui riferite ad operazioni perfezionate nel mese precedente, per poter procedere ai conseguenti versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

La norma sembrerebbe interessare, dunque, le sole risorse iscritte in conto residui al 31 dicembre 2015 necessarie al versamento all'Erario nel 2016 dell'IVA divenuta esigibile a dicembre 2015, a seguito del pagamento del corrispettivo al fornitore di impegni assunti nel corso degli esercizi precedenti per acquisti di beni e servizi.

Articolo 10, commi 8-ter e 8-quater ***(Rimodulazioni di spese a carattere pluriennale)***

I **commi 8-ter e 8-quater** prorogano alcune disposizioni di natura contabile che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

In particolare, il comma 8-ter proroga all'esercizio 2017 e relativo bilancio pluriennale la possibilità – disciplinata dall'articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012 – di rimodulare, con la legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale, negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata. Il comma 8-quater è volto a prorogare all'esercizio finanziario 2017 e relativo bilancio pluriennale la facoltà per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

Articolo 10, comma 8-quinquies ***(Dipendenti agenzie Dogane e Monopoli)***

Il **comma 8-quinquies** proroga fino al 31 dicembre 2016 la disposizione che consente di superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando le risorse ancora disponibili stanziata dalla legge finanziaria 2008 per l'assunzione di personale nelle Agenzie fiscali.

Si prevede inoltre la soppressione delle distinte Sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il richiamato articolo 1, comma 9, lettera b), della legge n. 186 del 2014, stabilisce che le risorse ancora disponibili previste dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010), possano essere utilizzate, oltre che per la finalità ivi prevista (assunzione di nuovo personale anche di qualifica dirigenziale), anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve inoltre definire i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in considerazione del

progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione dell'AAMS all'interno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla soppressione dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95). Si prevede, in particolare, che ai dipendenti (ex AAMS ed ex ASSI) che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti ex ASSI che transitano alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Si segnala che da ultimo la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 990) consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per l'anno 2016 di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti.

Articolo 10, comma 8-*sexies*
(Limiti lavoro straordinario corpi di Polizia)

Il **comma 8-*sexies*** dispone - al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato) - la proroga all'anno 2016 dei limiti massimi stabiliti per il 2015, in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti per il 2016.

I limiti a cui la proroga si riferisce sono quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, che, ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge 121/1981, deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia.

Articolo 11, comma 1

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali - Ripristino della viabilità in Sardegna)

L'**articolo 11, comma 1**, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico (affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A.) di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna. A tal fine è novellato l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge [192/2014](#).

Articolo 11, comma 2

(Incentivazione impianti fotovoltaici nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012)

Il **comma 2** dispone una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.

In particolare, si proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 settembre 2016:

- il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili - per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

Si ricorda che la disposizione in esame è stata già prorogata con l'articolo. 2, comma 4, lettera a), D.L. 150/2013 e con l'articolo 11, comma 1-bis, D.L. 192/2014.

Articolo 11, commi 2-bis e 2-ter

(Stato di emergenza per il terremoto del 2012 in Emilia - Ricostruzione)

Il **comma 2-bis** proroga di due anni, cioè dal 31 dicembre 2016 (termine fissato dall'articolo 13, comma 01, del D.L. 78/2015) al 31 dicembre 2018 il termine di

scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto.

Il successivo **comma 2-ter** proroga di due anni, quindi fino al 31 dicembre 2018, l'applicazione delle disposizioni (dettate dal comma 14 dell'art. 10 del D.L. 83/2012) secondo cui, sulla base di apposita convenzione, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Viene altresì estesa di due anni l'applicabilità della conseguente copertura finanziaria (quantificata nel limite di 2 milioni di euro annui) a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni colpite.

Articolo 11, comma 3

(Unità tecnico-operativa per la liquidazione della gestione dell'emergenza rifiuti in Campania)

Il **comma 3** proroga al 31 dicembre 2016 l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011 al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Le funzioni di tale organo, individuate dettagliatamente nell'ordinanza istitutiva, sono state ulteriormente prorogate con successive ordinanze che ne hanno anche specificato le modalità di composizione, attribuzioni e funzionamento. Da ultimo si segnala il [DPCM 20 febbraio 2014](#).

Articolo 11, comma 3-bis

(Disposizioni per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto)

Il **comma 3-bis** proroga fino al 31 dicembre 2016 -ovvero di un anno- gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento.

Tra il 2006 e il 2015, l'originaria scadenza dei termini della suddetta O.P.C.M. 354/2006 era già stata differita, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di

continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, per mezzo del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, articolo 5, comma 5, e successive modificazioni.

Articolo 11, comma 3-ter
(Assunzioni di personale per la bonifica di siti inquinati e lo smaltimento di rifiuti in Campania)

Il **comma 3-ter** detta disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania per l'attuazione degli interventi di smaltimento previsti dal comma 1, lettera *a*), dell'art. 2 del D.L. 185/2015, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 (ove occorra, anche attraverso la messa in sicurezza permanente *in situ*). A tali scopi, è stabilito che l'Agenzia regionale campana difesa suolo continui ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi del comma 426 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).

Il comma 426 della legge di stabilità per il 2015 aveva prorogato al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato per la stabilizzazione dei precari della P.A., nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78/2010, secondo cui gli enti di nuova istituzione (non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi), nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione, possono procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica (facendo salve, tuttavia, le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva).

Articolo 11, comma 3-quater
(Mutui zone Emilia-Romagna e Veneto colpite da calamità)

Il **comma 3-quater** proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, il termine entro il quale i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 e da altre calamità in Emilia-Romagna e Veneto, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, o ad attività economiche svolte nei medesimi edifici, ottengono, a domanda, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Pertanto, il comma in parola novella l'articolo 3, comma *2-bis*, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, come sostituito dal comma *7-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12

maggio 2014, n. 74 (decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93).

Le succitate calamità a cui si applica la disposizione in esame sono l'alluvione che ha colpito i comuni del Modenese il 17 e il 19 gennaio 2014 e gli eventi atmosferici che hanno interessato i comuni del Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014.

Alla copertura degli oneri recati dal comma esame si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni colpite, in qualità di Commissari delegati, istituite in seguito al sisma del maggio 2012 con decreto-legge n. 74/2012, articolo 2, comma 6, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

Articolo 11, comma 3-quinquies
(Bonifica territori Terra dei Fuochi)

Il **comma 3-quinquies** detta disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi. A tal fine viene prorogata di sette mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, la durata della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturmo (prevista dall'articolo 11 dell'O.P.C.M. n. 3891/2010).

Articolo 11-bis
***(Proroga di termini in materia ambientale - Bonifica ambientale e
rigenerazione urbana delle aree Bagnoli - Coroglio)***

L'**articolo 11-bis, al comma 1**, proroga di sessanta giorni il termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli - Coroglio da parte del Commissario straordinario del Governo. Tale termine è indicato dal vigente articolo 33, comma 10, del decreto-legge n. 133/2014 entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi per l'esame della proposta di programma o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri (nel caso in cui la conferenza di servizi non raggiunga un accordo nel termine predetto per ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti).

Il **comma 2** dispone che, entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente per il sito di "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dal all'art. 33, comma 13, del citato decreto-legge n. 133/2014.

Il **comma 3** modifica il comma 12 del citato articolo 33, al fine di:

- sopprimere ogni riferimento nella disciplina vigente alla previsione della costituzione di una apposita società per azioni da parte del soggetto attuatore per finalità legate al trasferimento al medesimo soggetto attuatore, con oneri a proprio carico, della proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento (e conseguentemente sopprimere il riferimento alla parola "azioni" presente nella disciplina vigente);
- inserire una disciplina degli strumenti finanziari per un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, che viene versato alla curatela fallimentare. Tali strumenti finanziari (di durata massima di 15 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione) sono emessi sui mercati regolamentati dallo stesso soggetto attuatore (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società *in house* dello Stato). Le modalità dell'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti al soggetto attuatore non sono definite con il decreto di nomina del medesimo soggetto, come previsto dalla normativa vigente, ma con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore degli immobili e delle aree citati da parte dell'Agenzia del Demanio;
- precisare che l'emissione dei predetti strumenti finanziari non comporta l'esclusione dalla disciplina sui compensi degli amministratori e dei dipendenti relativa al limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi

previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali (prevista dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011);

- chiarire che la trascrizione del decreto di trasferimento delle aree e degli immobili deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

- mantenere fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.

Infine, per esigenze di coordinamento con la citata soppressione della costituzione della apposita società per azioni, il **comma 3** abroga il comma 13.1 e sopprime il riferimento alla medesima s.p.a, contenuto nel successivo comma 13-*quater* dell'articolo 33 del DL 133/2014.

Articolo 12

(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)

L'**articolo 12** proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Inoltre, dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2015, è utilizzabile per l'anno 2016.

Articolo 12-bis
***(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro)***

L'**articolo 12-bis** proroga alla fine della legislatura in corso il termine per la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, termine indicato dall'articolo 2, comma 1 della legge 30 maggio 2014, n. 82, istitutiva della Commissione, in 24 mesi dalla costituzione della Commissione stessa (avvenuta il 2 ottobre 2014).

La Commissione ha il compito di accertare eventuali nuovi elementi, ulteriori rispetto a quelli acquisiti dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro e eventuali responsabilità su tali fatti riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute. La Commissione conclude i propri lavori entro 24 mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini.

Si segnala che l'articolo 12-bis in esame dispone la proroga della Commissione senza prendere in considerazione la questione delle spese di funzionamento che l'organismo parlamentare dovrà affrontare dal 2016 in poi. Riguardo alle spese, la legge 82/2014, all'articolo 7, comma 5, contiene riferimenti agli anni 2014, 2015 e 2016 (e quantifica i rispettivi importi, diversi da un anno all'altro, ripartendo gli oneri in parti uguali tra Camera e Senato), ma tali indicazioni non sono applicabili al periodo che va dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, nell'attuale formulazione dell'articolo 12-bis, restano imprecisati l'ammontare delle spese di funzionamento della Commissione, nonché i soggetti che dovrebbero sostenerle e la ripartizione degli oneri tra questi ultimi.

Articolo 12-ter
**(Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Vittime delle foibe)**

L'**articolo 12-ter** riapre i termini per la presentazione delle domande da parte dei congiunti delle vittime delle foibe per la concessione di un riconoscimento a titolo onorifico, che consiste in una insegna metallica con relativo diploma a firma del Presidente della Repubblica, consegnato annualmente con cerimonia collettiva.

La legge n. 92/2004 - che ha fissato nella giornata del 10 febbraio il "Giorno del ricordo", quale solennità civile in memoria di tutte le vittime delle foibe - prevedeva, infatti, che le domande potessero essere inoltrate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge (aprile 2014). La disposizione in esame, al **comma 1**, trasforma il termine da dieci a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 92/2004.

Si ricorda, in proposito che il riconoscimento a titolo onorifico ai congiunti di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati.

Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, con esclusione di coloro che sono morti in combattimento o sono stati soppressi mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

Il **comma 2** specifica che le domande, con la relativa documentazione allegata, devono essere inviate alla Commissione istituita *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 5 della legge 92/2004, (la formula della legge ora vigente si limita a stabilire che la domande siano inviate "alla Presidenza del Consiglio").

Il **comma 3** stabilisce che per attuare le nuove disposizioni si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12-quater
(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)

L'**articolo 12-quater** proroga al 31 dicembre 2016 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali.

La legge n. 69/1963 istituendo l'Ordine dei giornalisti, cui appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo, ha affidato le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, per ciascuna regione o gruppo di regioni, ad un Consiglio dell'Ordine (art. 1).

I componenti di ogni consiglio regionale o interregionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora uno dei componenti del Consiglio venga a mancare, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio (art. 7).

Al contempo, la L. 69/1963 ha istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con sede presso il Ministero della giustizia (art. 16). La disciplina relativa alla durata in carica dei membri del Consiglio nazionale è identica a quella già vista per i consigli regionali o interregionali (art. 17).

L'attuale Consiglio nazionale è stato convocato per l'[insediamento per il triennio 2013-2016](#) il 18 giugno 2013.

